

1. Etica ed economia nell'Islam: alcune considerazioni generali¹

Capire l'importanza della *business ethics* nel mondo islamico è di notevole interesse e può avere conseguenze fondamentali sulla costruzione di una nuova finanza al servizio dell'uomo. Gli immigrati di fede e cultura islamica cominciano ad essere presenti in modo massiccio anche nel nostro paese ed è quindi indispensabile conoscere più a fondo le loro tradizioni, per poter offrire delle soluzioni il più possibile adeguate alle loro esigenze.

In particolare, il credito etico può offrire la possibilità a queste persone, che vivono generalmente ai margini delle nostre società, di riscattarsi e di assicurarsi un'esistenza dignitosa. A questo proposito si potranno offrire a questi potenziali investitori e risparmiatori dei prodotti finanziari specifici, che non entrino in contraddizione con la legge islamica, per fare in modo che essi non debbano rinunciare alla loro identità culturale in nome dell'emancipazione economica.

Nel paragrafo seguente si cercherà di illustrare in modo necessariamente sintetico le conseguenze dell'applicazione della legge islamica in campo economico. Per eventuali approfondimenti si rimanda alla bibliografia indicata in nota e alla fine dell'ultimo capitolo.

¹ Per un eventuale approfondimento delle tematiche qui affrontate si veda in particolare: Chapra M.U. *Towards a Just Monetary System : a Discussion of Money , Banking and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings* , The Islamic Foundation, Leicester 1985; Khan M. S., Mirakhor A. edited by, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* , Institute for Research and Islamic Studies, Houston 1987; Mannan M. A., *Understanding Islamic Finance : a Study of the Securities Market in an Islamic Framework* , Islamic Development Bank, Jeddah 1988; Siddiqi M. N., *Banking Without Interest* , The Islamic Foundation, Leicester 1983; Saleh N. A., *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Graham and Trotman, Londra 1992; Michele Mendo Stua, "Il sistema bancario nel pensiero economico dell'Islam contemporaneo", tesi di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, relatore: prof. Khaled Fouad Allam, Università degli Studi di Trieste, sede di Gorizia, A.A.1998-1999

1.1 Le fonti della Shari'ah² che regolano i processi economici

L'Islam (che significa sottomissione al volere divino) fu originariamente proclamato a La Mecca, il più importante centro commerciale dell'Arabia centro occidentale, attorno al 610 d.C. Come risultato di ciò, i Meccani giocarono un ruolo dominante nella creazione di una cultura che portò allo sviluppo di un sistema socio-economico basato sulla giustizia islamica. Dalla metà dell'ottavo secolo la giurisprudenza islamica formulò una teoria legale, per permettere a un giudice o a un mufti³ di decidere in ogni circostanza quale fosse l'azione legale-morale più appropriata.

Le due fonti fondamentali di riferimento alle quali si attribuiva una funzione di guida autoritativa erano il Corano, dettato da Dio al profeta Muhammad, e la raccolta delle Tradizioni (*sunna*), che contenevano le regole di condotta dedotte dagli episodi esemplari della vita del profeta. Doveri e rette azioni che non fossero indicate esplicitamente in queste due fonti dovevano essere determinate dall'esercizio del giudizio personale e indipendente dei dottori della legge (*mufti*, *mullah* per gli Sciiti). Il principio sottostante alla decisione di tali casi era basato sulla considerazione congiunta e proporzionale del rapporto tra costi e benefici per il benessere della comunità nel suo complesso.

I giudizi di pubblico interesse (*maslahah*), convenienza, o considerazioni simili erano di solito decisi da dottori della legge o da altri ufficiali amministrativi che esercitavano poteri giudiziari. Anche se il sistema permetteva una certa elasticità nell'interpretazione della Legge, per adeguare le sue norme al cambiamento delle condizioni storiche e sociali, l'attitudine dominante tra gli esperti di diritto era il timore dell'arbitrarietà delle decisioni di coloro che detenevano il potere.

L'Islam richiede un ordine pubblico ben orientato, nel quale gli interessi spirituali siano organicamente collegati al benessere materiale degli individui. Per questo la legge del mercato è un affare pubblico, al pari delle norme connesse agli atti di culto nella moschea. Mentre gli atti rituali, siano essi eseguiti pubblicamente in gruppo oppure privatamente, sono l'omaggio che gli esseri umani offrono a Dio, gli impegni commerciali sono strettamente correlati alle nozioni di giustizia interpersonale.

La preoccupazione principale nel garantire l'ordine pubblico islamico non è tanto l'interesse collettivo (che riveste comunque una notevole importanza), quanto la giustizia individuale,

² "Termine arabo che designa la parte della dottrina islamica che i musulmani attraverso i secoli hanno sempre considerato fondamentale, cioè la legge che disciplina l'attività umana in quanto svolta nel mondo esterno, prescindendo da quelle credenze interiori di cui, nel foro interno, è giudice solo Dio. Data la generale impostazione del monoteismo islamico, tale legge disciplina tutta l'attività umana"(AAVV, *Dizionario dell'Islam*, Garzanti, 1996).

³ Il mufti è la suprema autorità giuridica islamica che ha facoltà di esprimere responsi (*fatwa*) in materia di diritto musulmano (AAVV, *Dizionario dell'Islam*, Garzanti, 1996).

che deve essere protetta quando ci si trovi al di fuori degli stretti legami familiari e di amicizia. Ci si aspetta che la maggior parte delle relazioni umane tendano a prendere la forma di relazioni contrattuali, piuttosto che essere determinate in anticipo dallo status sociale degli individui. Molte previsioni legislative della legge islamica cercano di sostenere quelli che, in un modo o nell'altro, sono deboli contro i più forti che approfittano della loro relativa inferiorità. Nel complesso si può dire che la fede nell'Islam sia costituita da dieci parti, delle quali solo una è riferita alla relazione tra uomo e Dio e rivendica lo status di obbligazione universale, alla quale tutti devono sottostare. Le altre nove parti si riferiscono alle relazioni tra gli uomini, determinate da responsabilità contrattuali e specifiche previsioni culturali e sociali.

L'etica islamica, mediata attraverso il volere di Dio, è parte integrante della Legge islamica o Shari'ah. La Shari'ah determina le condizioni specifiche di un sistema, nel quale i giudizi di pubblico interesse ed equità sono correlati in modo causale con la prosperità generale della comunità nella vita terrena e in quella oltremondana. La fine dell'umanità coincide con la felicità, come risultato delle ricompense divine nel Giorno del Giudizio.

1.2 L'Etica del mercato nelle formulazioni etico-legali islamiche.

Gli scritti giuridici islamici contengono regole dettagliate, in relazione all'acquisizione e al potere di disposizione di proprietà mobiliari e immobiliari e allo scambio e vendita di merci. Il principio di base operante nella legge del mercato è l'autonomia dell'individuo di possedere risorse produttive, al fine di perseguire il suo interesse economico all'interno di un'etica comunitaria, che richiede che il singolo consideri come moralmente vincolanti gli interessi della comunità che siano in conflitto con i suoi. Perciò, ogni attività commerciale o finanziaria a titolo privato, che rechi danno al tessuto spirituale e morale della società, deve essere condannata e proibita. Il principio che opera per proteggere il consumatore è la buona fede contrattuale, che richiede che il possessore dei beni oggetto di scambio non cerchi di causare danno agli acquirenti, attraverso una falsa valutazione della merce o altri subdoli tentativi di aumentare le vendite. Per questo la pubblicità ingannevole è vista come moralmente riprovevole, nonché legalmente punibile. Il principio del bene comune richiede che il consenso delle parti, libero e mutuale, debba essere considerato come condizione necessaria di ogni transazione economica. E' lo stesso Corano a fornire le basi di questa regola essenziale: "O voi che credete, non consumate fra voi i vostri beni vanamente, ma piuttosto vi sia un traffico di comune accordo fra voi" ⁴. La libertà individuale nelle transazioni negoziali viene riconosciuta invece nelle direttive date dal Profeta: "Lasciate le persone libere di decidere, perché Dio provvede affinché si sostengano reciprocamente".

⁴ Corano (4:29), traduzione di Alessandro Bausani, BUR, Milano, agosto 1997, ottava edizione

In questo modo la libertà di impresa lascia la condotta di una larga parte della produzione e distribuzione di beni e servizi agli individui o a gruppi volontariamente costituiti. In ogni caso, perfino questa libertà quasi assoluta viene regolata dal principio legale dell'interesse collettivo, che richiede che il vantaggio generato dall'impresa economica prevalga sul danno che essa può arrecare alla comunità nel suo complesso.

Il meccanismo del mercato è parte integrante del sistema economico Islamico, perché l'istituzione della proprietà privata dipende da esso per essere operativa. Esso permette inoltre ai consumatori di esprimere le loro preferenze per la produzione di beni di loro gradimento, grazie alla loro volontà o meno di pagare il prezzo. Comunque, il motivo del profitto, mentre è essenziale per lo svilupparsi della libera iniziativa, se non viene controllato, può diventare una fonte di egoistico interesse individuale, violando la Legge Islamica che tende alla giustizia economica e sociale e alla distribuzione equa del guadagno e della ricchezza. Secondo i giuristi Musulmani: "L'acquisto e la vendita sono permessi dalla legge, nella misura in cui l'acquirente e il venditore ne beneficino mutuamente. Non c'è dubbio che questo può anche essere causa di ingiustizia, perché entrambe le parti desiderano un profitto maggiore e il Legislatore non ha né proibito il profitto, né posto ad esso dei limiti. Egli ha comunque proibito la frode e l'inganno, con i quali si attribuiscono a un bene qualità che esso non possiede"⁵.

Un altro aspetto della preoccupazione islamica per la lealtà nelle contrattazioni si riflette nella sua proibizione delle transazioni che prevedono un tasso di interesse. La remunerazione di depositi o il pagamento di interessi su eventuali prestiti contratti sono entrambi formalmente proibiti dalla Legge Islamica. Per questo i dottori della Legge islamici hanno elaborato nel tempo strategie per eludere questa norma, in modo da introdurre procedure più orientate al business, senza con questo trascurare le disposizioni più idealistiche della Shari'ah.

La norma relativa al tasso di interesse fu introdotta per impedire ai Musulmani di approfittare di chi si trovasse in stato di bisogno, attraverso l'applicazione di tassi usurari. In tale modo si intendeva proteggere le parti contraenti deboli, mentre si permetteva che due parti contraenti forti potessero trarre profitto dal prestito di denaro, ma solo se al vantaggio conseguito in un primo tempo dal creditore fosse corrisposto un vantaggio uguale a carico del debitore, in una transazione futura complementare di segno opposto. Questo ed altri stratagemmi vennero creati a tavolino e considerati degli espedienti giuridici, (*hiyal*) per salvaguardare lo spirito dei principi di giustizia e lealtà contenuti nella Shari'ah.

⁵ al-Jaziri, *Kitab al-fiqh ala al-madhahib al-aba'a*, vol.2, pp. 283-4, El Cairo, 1965, traduzione di Abdulaziz Sachedina in *Business Ethics and Islam*, London, 1986

Attualmente, per i motivi sopra considerati, le banche islamiche non possono impiegare il capitale a loro disposizione attraverso i classici canali di finanziamento, e devono quindi far ricorso a strumenti di finanziamento atipici.

Questi strumenti sono, il più delle volte, rielaborazioni dei contratti commerciali islamici di origine medievale che, oltre ad essere aderenti alla *Sharia*, devono risultare competitivi giacché gli istituti di credito islamici operano in regimi di concorrenza diretta con le banche occidentali. A completamento delle operazioni derivanti dai contratti medievali, gli istituti di credito hanno quindi fatto propri alcuni strumenti tipici delle banche occidentali, rielaborandoli al fine di renderli conformi alla *Sharia* ⁶.

1.3 Come viene elusa la proibizione del tasso di interesse: un esempio pratico

Un esempio tipico degli espedienti legali utilizzati dalle banche islamiche per eludere la proibizione del tasso di interesse è il contratto *murabaha*⁷, utilizzato per il finanziamento di operazioni commerciali.

In esso la banca acquista il bene richiesto dal proprio cliente e in seguito lo rivende allo stesso ad un prezzo maggiore concordato alla stipula del contratto e pagabile a termine. Con il contratto *murabaha* la banca ha un guadagno fisso (noto fin dalla stipula del contratto) simile nella sostanza a un tasso di interesse ma equivalente, nella forma, a un sovrapprezzo sul valore del bene.

Il *murabaha* moderno è nato allo scopo di offrire una valida alternativa alle lettere di credito occidentali e riveste un ruolo importante anche nel settore del credito internazionale (in particolare del credito al commercio).

Il finanziamento al commercio internazionale passa attraverso il sistema della doppia vendita, con il trasferimento della proprietà del bene dall'esportatore alla banca e da questa all'importatore; in questo modo le banche islamiche evitano il finanziamento sotto forma di un mutuo che dovrebbe essere altrimenti a titolo gratuito.

Il credito al commercio internazionale presenta però una difficoltà non sempre risolvibile per il sistema bancario islamico: il rischio di cambio.

⁶ Questo processo di rielaborazione, indispensabile per mantenere competitive le banche islamiche, si è spesso dimostrato di difficile rielaborazione ed è tuttora un punto d'attrito tra i vari giuristi ed economisti islamici. Per chi volesse conoscere gli aspetti più tecnici di tali strumenti si consiglia: M. ARIFF e M. A. MANNAN, *Developing System of Financial Instruments*, Jeddah 1990

⁷ Il contratto *murabaha* è il più diffuso tra gli strumenti finanziari a disposizione delle banche islamiche: si stima che circa l'80% delle operazioni finanziarie delle banche islamiche appartengano a questa categoria di contratti.

Gli istituti islamici hanno compiuto grossi sforzi nel tentativo di dare vita a strumenti capaci di far fronte alle difficoltà di cui sopra ottenendo spesso ottimi risultati.

L'esempio più interessante di tale rielaborazione é il contratto detto di "*swap islamico*" in cui due istituti concordano un temporaneo scambio di depositi di pari valore ma in valute differenti, gestendoli liberamente fino alla scadenza del contratto quando i depositi vengono rimborsati senza interessi o maggiorazioni.